

STATUTO
FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita la fondazione denominata "Fondazione Patrimonio Ca' Granda" (di seguito anche la "Fondazione"), per iniziativa della "Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" (di seguito anche il "Fondatore").
2. La Fondazione ha sede legale in Milano. La Fondazione può istituire e sopprimere sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici sia in Italia sia all'estero.

Articolo 2

SCOPI

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
2. La Fondazione ha lo scopo di sostenere le attività svolte dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano nei seguenti ambiti:
 - a) progetti di ricerca biomedica e traslazionale, programmi di formazione avanzata del personale, acquisizione di strumentazione e tecnologie destinate all'attività di ricerca;
 - b) interventi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento tecnologico degli spazi e degli impianti, nonché acquisizione di attrezzature biomediche e diagnostiche ad alto contenuto innovativo;
 - c) iniziative volte a migliorare la qualità dell'esperienza di cura del paziente e dei suoi familiari;
 - d) progetti di conservazione, restauro, catalogazione e valorizzazione dei beni storico-artistici, archivistici e architettonici, nonché di promozione della loro fruizione pubblica;
 - e) progetti e interventi a carattere straordinario che contribuiscano al miglioramento nel tempo della capacità assistenziale, scientifica o culturale dell'Ospedale.

Articolo 3

ATTIVITA'

1. La Fondazione ottiene i mezzi economici necessari per il raggiungimento dei propri scopi, principalmente attraverso la gestione e valorizzazione del patrimonio conferito dal Fondatore.
2. La Fondazione, per espressa indicazione di Regione Lombardia, potrà prestare servizi di gestione e valorizzazione di patrimoni agricoli degli Enti del Sistema

regionale lombardo e degli altri Enti pubblici vigilati dalla Regione Lombardia, mettendo a disposizione le proprie competenze gestionali specialistiche., anche mediante accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

3. Nella propria attività la Fondazione si conforma ai principi di cui agli articoli 9 e 44 della Costituzione che prevedono: l'uso sostenibile del suolo; la conservazione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico; la valorizzazione degli aspetti educativi e culturali in merito, consentendone la massima fruibilità; al fine di assicurare benefici durevoli per le generazioni presenti e future.

4. La gestione e la valorizzazione dei beni è finalizzata inoltre ad ottimizzare sia il valore d'uso sia il valore di mercato dei beni stessi, garantendone al contempo la conservazione e la sostenibilità nel tempo, con l'obiettivo di generare valore economico e sociale per i territori e per gli Enti interessati, consentendo al tempo stesso agli Enti in questione di concentrarsi sulle rispettive attività istituzionali.

5. La Fondazione potrà altresì, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) concludere contratti di locazione, affitto agrario, comodato, appalto e concessione con soggetti pubblici e privati;
- b) accedere a programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali;
- c) partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o altre forme associative che perseguano scopi analoghi, integrativi o funzionali ai propri;
- d) promuovere campagne di raccolta fondi, sponsorizzazioni e iniziative di partenariato pubblico-privato;
- e) organizzare convegni, seminari e corsi di formazione, nonché curare pubblicazioni legate alle proprie aree di intervento.

6. La Fondazione potrà realizzare ogni altra iniziativa che possa contribuire alla migliore realizzazione dei fini istituzionali.

Articolo 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione indicata nell'atto costitutivo. Di detto complessivo patrimonio, l'importo di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zerozero), già vincolato ai fini del riconoscimento, resta fissato quale patrimonio indisponibile, mentre ogni eccedenza attuale e futura resta nella disponibilità del Consiglio di amministrazione, fermi i vincoli di destinazione agli scopi statutari della Fondazione.

2. Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti di beni mobili e immobili dei Membri della Fondazione, da eredità, legati, contributi pubblici e privati, donazioni ed erogazioni liberali con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di amministrazione ad incrementarlo.

3. I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 5

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione sono:

- il Fondatore;
- i Partecipanti.

Articolo 6

FONDATORE

È Fondatore la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Articolo 7

PARTECIPANTI

1. Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti anche privi di personalità giuridica che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi in denaro, mediante conferimento di attività, anche professionale, o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. Per contributo significativo si intende qualsiasi erogazione, pari o superiore all'ammontare stabilito dal Consiglio di amministrazione, effettuata a favore della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante e la relativa durata è deliberata dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

Articolo 8

ESCLUSIONE E RECESSO DEI PARTECIPANTI

1. Il Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'esclusione dei Partecipanti per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi

e doveri derivanti dal presente statuto, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente, assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di amministrazione.

2. I Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3. Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore unico.

Articolo 10

GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione e di membro del Collegio dei partecipanti sono gratuite.

Articolo 11

IL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

1. Il Collegio dei partecipanti è composto dai membri designati da ogni Partecipante nel numero di uno ciascuno.

2. Il Collegio dei partecipanti si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

3. Il Collegio dei partecipanti delibera a maggioranza dei presenti.

4. Il Collegio dei partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione che assiste alle riunioni senza diritto di voto, salvo nei casi di parità.

5. Il Collegio dei partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione e nomina un membro del Consiglio di amministrazione.

Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione, salvo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.
2. Il Consiglio di amministrazione è così composto:
 - il Presidente;
 - i consiglieri in carica nell'organo amministrativo della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
 - un componente nominato dal Collegio dei partecipanti.
3. Nei casi di mancata accettazione o di rinuncia al mandato da parte di un consigliere in carica nell'organo amministrativo del Fondatore e di assenza del componente nominato dal Collegio dei partecipanti non si provvede a diversa designazione.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, in conformità alla durata dell'organo amministrativo in carica del Fondatore.
5. La perdita della qualifica di consigliere nell'organo amministrativo del Fondatore comporta l'automatica decadenza dalla carica di consigliere della Fondazione.
6. Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa diversa da quella prevista al precedente comma 3, uno o più membri del Consiglio, il Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

Articolo 13

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo, escluso quello contabile, della Fondazione. Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:
 - a) definire gli indirizzi generali dell'attività e l'organizzazione interna della Fondazione;
 - b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposti dal Direttore generale;
 - c) deliberare in merito a fondi da erogare ai sensi dell'art. 15;
 - d) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni;
 - e) definire gli indirizzi generali per la stipulazione dei contratti di affitto, di servitù, o d'uso e di comodato;
 - f) approvare eventuali regolamenti interni;
 - g) deliberare in ordine a convenzioni finalizzate alla

ricerca;

h) nominare i membri del Comitato tecnico-scientifico;

i) nominare e revocare il Direttore generale, determinandone il compenso;

j) deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di beni mobili di valore superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zerozero);

k) deliberare, previo parere da parte del Fondatore, in merito all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

l) deliberare, previo parere da parte del Fondatore, in merito alla costituzione di enti o società di qualsiasi natura;

m) deliberare, previo parere da parte del Fondatore, in merito all'assunzione e alla vendita di partecipazioni in enti o società di qualsiasi natura;

n) deliberare, previo parere vincolante da parte del Fondatore, eventuali modifiche statutarie;

o) deliberare, previo parere vincolante da parte del Fondatore, l'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 21.

2. Il Consiglio di amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, sia al Direttore generale nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 14

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno. E' presieduto dal Presidente della Fondazione. È convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

2. Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere di cui al punto n) e o) del primo comma dell'art. 13 sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti. Le delibere di cui ai punti i), j), k), l, m) del primo comma dell'art.

13 sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

3. Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

4. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza e riportato sul libro verbali del Consiglio di amministrazione.

Articolo 15

EROGAZIONI DEI FONDI

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'attribuzione dei fondi indistinti alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico nell'ambito dello scopo sociale di cui all'art. 2.

2. In ogni caso il Consiglio di amministrazione non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all'atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito.

Articolo 16

PRESIDENTE

1. È Presidente della Fondazione il Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico. La decadenza, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico comporta l'automatica decadenza da Presidente della Fondazione.

2. Nel caso in cui il Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico rinunci ad assumere la carica di Presidente della Fondazione, lo stesso sarà nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

3. Il Presidente (salvo quanto previsto dal successivo art.17) ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei partecipanti e controlla l'esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì:

- agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni;
- rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

4. Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

Articolo 17

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione di norma nella prima riunione successiva a quella di insediamento ed è scelto fra persone, estranee al Consiglio, in possesso di competenze ed esperienze coerenti con gli scopi sociali della Fondazione.

2. Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato, ma può essere riconfermato. Qualora ricorressero gravi motivi, il Consiglio di amministrazione, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, può revocare il Direttore generale.

3. Il Direttore generale:

a) sovrintende l'attività della Fondazione nel quadro dei programmi, degli obiettivi e delle direttive approvati dal Consiglio di amministrazione;

b) sovrintende la gestione finanziaria, amministrativa ed economico-contabile della Fondazione;

c) redige la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;

d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione;

e) è responsabile dell'organizzazione e gestione del personale; dispone il conferimento degli incarichi in coerenza con l'organizzazione interna deliberata dal Consiglio di amministrazione; assume la qualità di datore di lavoro, disponendo dei poteri di spesa necessari per l'assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché per la gestione ordinaria dei rapporti di lavoro, nei limiti del bilancio preventivo approvato;

f) esercita tutte le funzioni eventualmente conferitigli dal Consiglio di amministrazione;

g) compie tutti gli atti utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione, ferme restando le competenze inderogabili attribuite al Consiglio di amministrazione e nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;

h) ha la legale rappresentanza della Fondazione nei limiti delle competenze attribuite.

1. Il Direttore generale ha un dovere di informazione nei confronti del Consiglio di amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni.

Articolo 18

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo composto da persone con competenze note nelle varie

discipline indispensabili per la realizzazione delle attività della Fondazione.

2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero dispari variabile da tre a cinque componenti determinato dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione approva il regolamento riguardante il funzionamento del Comitato. Per scopi ed esigenze particolari, il Consiglio di amministrazione può chiamare a far parte temporaneamente del Comitato scientifico soggetti aggiuntivi, motivandone la scelta.

4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore generale.

5. I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica quanto i membri del Consiglio di amministrazione, pertanto decadono unitamente a questi ultimi, e possono essere riconfermati.

6. La carica di membro del Comitato tecnico-scientifico è gratuita e il Consiglio di Amministrazione può riconoscere un rimborso spese.

Articolo 19

IL REVISORE UNICO

1. Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Revisore unico.

2. Il Revisore unico è nominato dal Fondatore che ne determina il compenso.

3. Il Revisore unico deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Il Revisore unico vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore unico, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività della Fondazione.

5. Il Revisore unico dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

6. Il Revisore unico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 20

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

2. I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il

Consiglio convocato per la loro approvazione.

3. Ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, sarà destinato esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali. E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 21

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

1. La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

2. In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Articolo 22

RINVIO

1. In quanto organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. D), del Codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, alla Fondazione si applicano le disposizioni del medesimo Codice.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle leggi in materia.

Firmato: Marco GIACHETTI

" ": Gloria CADAU teste

" ": Alessandra GOBBI teste

" ": Paola AVONDOLA NOTAIO sigillo